

TRIBUNALE ROMA

5 LUGLIO 1989

PRESIDENTE:

LO TURCO

ESTENSORE:

TIRELLI

PARTI:

GIANNINI

(Avv. Colasanti)

RAI

(Avv. Lepore, Esposito, Savini)

**Immagine • Ripresa televisiva •
Processo penale • Fatto svoltosi in
pubblico • Consenso del ritrattato
• Necessità.**

Benché un processo penale costituisca un fatto svoltosi in pubblico tale elemento non legittima, da solo, la diffusione delle relative immagini qualora esse siano idonee ad arrecare pregiudizio all'onore e al decoro dell'imputato.

* La decisione in epigrafe costituisce la prima che affronta in chiave civilistica l'annosa questione della ripresa televisiva delle udienze penali ed il loro uso in trasmissioni di « informazione-spettacolo ».

Mentre le prime due massime sembrano offrire ragionevoli strumenti di tutela al malcapitato imputato le cui vicende subiscono una amplificazione del tutto sproporzionata alla gravità di un reato del tutto da accertare e comunque valutato nel solo primo grado, la terza, con il riferimento alla « funzione culturale e sociale », sembra offrire una comoda scappatoia alla mancanza di consenso dell'avente diritto.

Non è infatti chiaro se il giudizio espresso in motivazione sul contenuto della trasmissione riguardi quella specifica emissione o in generale quelle, oggetto di tante polemiche, « Un giorno in Pretura ». In tale secondo caso, il rimedio appare essere uno solo: rinunciare motivatamente a comparire in udienza e successivamente, in sede di eventuale gravame, lamentare la violazione del diritto di difesa come garantito dall'art. 24 Cost. e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ma si tratterebbe di una magra consolazione, rimessa, più che altro, alla solerzia dei difensori.

Sulla problematica della ripresa televisiva dell'udienza televisiva si rinvia alle decisioni pubblicate e agli autori citati in questa Rivista, 1989, 484; *ivi*, 1987, 219; *ivi*, 1987, 1; *ivi*, 1985, 983.

V.Z.Z.

**Immagine • Divulgazione •
Consenso tacito • Criteri
restrittivi di valutazione • Mera
tolleranza • Insufficienza.**

Poiché il diritto all'immagine costituisce interesse primario dell'individuo la prestazione di un consenso tacito alla riproduzione del ritratto può affermarsi solo a seguito di accertamento rigoroso e di valutazioni caute e prudenti e non può desumersi da una mera tolleranza ad una ripresa televisiva.

**Immagine • Ripresa televisiva di
processo penale • Finalità
culturali e sociali • Liceità.**

È lecita la trasmissione televisiva di un processo penale, nonostante manchi il consenso dell'imputato, qualora la trasmissione sia finalizzata ad assolvere funzioni non solo cronachistica ma anche culturale e sociale.

Con atto di citazione notificato il 27 aprile 1987 Giannini Mario conveniva in giudizio la RAI-Radiotelevisione Italiana assumendo che nel luglio 1986 era comparso col rito direttissimo davanti al Pretore di Roma per rispondere del reato di molestie in danno di una ragazza; che all'esito del dibattimento era stato prosciolto per remissione della querela; che la RAI aveva ripreso l'intero processo mandandolo poi in onda sul terzo canale alle ore 19 del giorno 22 febbraio 1987; che il successivo 7 marzo 1987 era stata effettuata una replica della trasmissione sempre sul terzo canale; che non aveva mai dato il suo assenso alla ripresa del processo; che essendo stato arrestato il giorno prima ed avendo passato la notte in Questura, la mattina dell'udienza si trovava in condizioni di menomata capacità psichica; che non si era perciò nemmeno accorto che la convenuta stesse filmando la scena; che la divulgazione dell'accaduto gli aveva arrecato grave pregiudizio; che anche in considerazione della particolare natura del reato la mo-

glie Capreto Assunta aveva avviato la procedura per la separazione personale; che ritenendolo un maniaco, gli abitanti della zona avevano disertato il suo esercizio di macelleria sito in Via Camillo Conte Rossini, che era stato così costretto a chiudere bottega. Concludeva pertanto per la condanna della controparte al risarcimento dell'intero danno cagionato. Si costituiva la RAI sostenendo che il Giannini era stato rinviato a giudizio non già per molestie di tipo sessuale ma per ingiuria in danno di una ragazza e per lesioni in danno del suo fidanzato; che prima di effettuare le riprese aveva richiesto le dovute autorizzazioni al Commissariato di P.S., al Dirigente delle Sezioni Penali della Pretura ed al magistrato d'udienza; che il materiale filmato non aveva subito alcuna manipolazione; che la rubrica cui era destinato aveva infatti un taglio squisitamente cronachistico ed una impostazione tipicamente verista; che il processo in questione era stato mandato in onda una sola volta (il 27 febbraio 1987); che trattandosi di avvenimento d'interesse pubblico e sussistendo in relazione allo stesso un diritto della collettività ad essere informata, non aveva l'obbligo di ottenere il previo assenso dell'attore; che quest'ultimo non aveva obiettato nulla al riguardo pur essendosi sicuramente accorto del fatto che lo stessero riprendendo; che le apparecchiature installate nell'aula non potevano passare infatti inosservate essendo costituite da telecamere fisse montate su ingombranti tre piedi, impianti luce con relativi cavi e microfoni poggiati anche sul banco degli imputati; che i pretesi danni apparivano inverosimili, che il Giannini non aveva comunque offerto alcuna prova sul punto. Concludeva pertanto per il rigetto della pretesa avversa con vittoria di spese ed onorari.

Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al collegio che all'udienza del 2 giugno 1989 l'assegnava a sentenza sulle conclusioni delle parti in epigrafe richiamate.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Osserva preliminarmente il Collegio che in base agli artt. 10 cod. civ. e 96 e 97, legge 22 aprile 1941, n. 633 l'immagine di una persona non può — senza il consenso della stessa — essere esposta, riprodotta o messa in commercio.

Può tuttavia prescindere dal consenso della persona ritrattata qualora la riproduzione dell'immagine sia « giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico ». Anche in tali casi, però, « il ritratto non può essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata ».

La protezione dell'onore rispecchia infatti una esigenza fondamentale che, avvertita più o meno intensamente fin dai tempi più antichi, costituisce oggi caratteristica comune di ogni ordinamento.

Oltre all'onore ed alla reputazione di ogni individuo, l'ordinamento italiano tutela però anche la libertà di creazione artistica e di manifestazione del pensiero in genere (artt. 9, 21 e 33 della Costituzione).

Potendo tali interessi venire facilmente in conflitto ed essendo anzi insorte innumerevoli controversie in proposito, la giurisprudenza — e gran parte della dottrina — ha finito col privilegiare l'interesse pubblico all'informazione concedendo più ampi spazi al diritto alla manifestazione del pensiero.

Si è pertanto in particolare statuito che la diffusione a mezzo stampa di notizie pur disdicevoli o lesive dell'altrui reputazione è lecita a condizione che la circostanza sia vera, che venga adoperata una forma espositiva corretta e che sussista un interesse pubblico al fatto (Corte Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259; SS.UU. penali 23 ottobre 1984). In applicazione di tale principio, estensibile anche alla divulgazione di immagini per evidente analogia, deve pertanto affermarsi che la sussistenza di un effettivo interesse pubblico rende lecita la diffusione dell'immagine altrui anche nel caso in cui la persona ritrattata possa risentirne pregiudizio all'onore od alla reputazione.

Tanto precisato, occorre considerare che un processo penale costituisce un fatto « svoltosi in pubblico ». Tale qualità non basta però da sola a legittimare la diffusione delle relative immagini, essendo le stesse idonee a recare pregiudizio all'onore ed al decoro dell'imputato.

In difetto del consenso di quest'ultimo ed in assenza di un effettivo interesse sociale alla conoscenza, la divulgazione delle immagini di un processo comporta per l'autore l'obbligo di risarcire il danno all'imputato.

Per decidere la presente controversia occorre pertanto innanzitutto verificare se il Giannini abbia davvero acconsentito, sia pure in forma tacita, alla riproduzione e divulgazione della sua immagine.

A questo proposito giova ricordare che trattandosi d'interessi primari dell'individuo e dovendosi scongiurare la possibilità di facili abusi, la prestazione di un tacito consenso può essere affermata soltanto a seguito di un'accertamento rigoroso e sulla base di valutazioni particolarmente caute e prudenti.

Costituendo un comportamento suscettibile di diversa interpretazione, la mera tolleranza passiva della persona ripresa non può dunque bastare, occorrendo al contrario una condotta assolutamente inequivoca quale, ad esempio, la collaborazione all'esecuzione delle riprese stesse.

Mancando ogni prova di una condotta del genere da parte del Giannini, deve escludersi che lo stesso possa aver acconsentito alla riproduzione e divulgazione della sua immagine. Ciò posto, deve rilevarsi che con la trasmissione in questione gli autori hanno inteso non soltanto far conoscere le modalità e le tecniche di svolgimento di un processo penale ma anche (e soprattutto) indicare una delle tante possibili situazioni cui — specie nelle grandi città — la tensione e la competitività della vita quotidiana può esporre chiunque si lasci trasportare dalla foga del momento mettendo da parte i fondamentali principi della comprensione e del rispetto reciproci.

Essendo di conseguenza destinata anche a far riflettere sulla convenienza e sulla superiorità del vivere civile e tentando per tale via il recupero di una maggiore generosità e disponibilità col prossimo, la trasmissione in questione appare finalizzata ad assolvere una funzione non soltanto cronachistica ma pure culturale e sociale.

Sotto quest'ultimo profilo pare al Collegio di non poter negare l'esistenza di un interesse ed utilità pubblici alla divulgazione del processo instaurato contro il Giannini.

Sembrando più ragionevole anteporre tale interesse sociale a quello individuale dell'attore, va rigettata la domanda da quest'ultimo proposta contro la RAI (il Giannini non ha comunque fornito prova del preteso danno).

La particolare natura degli interessi in conflitto e la complessità delle questioni trattate, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

A) Rigetta la domanda attrice;

B) Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.